



DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

DIRITTO PENALE  
CONTEMPORANEO

---

Fascicolo  
**6/2019**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Gian Luigi Gatta  
**VICE DIRETTORI** Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2039-1676

**COMITATO DI DIREZIONE** Alexander Bell, Antonio Gullo, Luca Masera, Melissa Miedico, Alfio Valsecchi

**REDAZIONE** Anna Liscidini (coordinatore), Francesco Lazzeri (segretario), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Carlo Bray, Alessandra Galluccio, Stefano Finocchiaro, Erisa Pirgu, Serena Santini, Tommaso Trincherà, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

**COMITATO SCIENTIFICO** Emilio Dolcini, Novella Galantini, Alberto Alessandri, Jaume Alonso-Cuevillas, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Francesco Angioni, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, David Carpio, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Luis Chiesa, Cristiano Cupelli, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Ombretta Di Giovine, Massimo Donini, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Luigi Foffani, Gabriele Fornasari, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kistoris, Sergio Lorusso, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Jean Pierre Matus, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Vincenzo Mongillo, Adan Nieto Martin, Francesco Mucciarelli, Renzo Orlandi, Íñigo Ortiz de Urbina, Francesco Palazzo, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Vicente Pérez-Daudí, Daniela Piana, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Joan Josep Queralt, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, Gioacchino Romeo, Carlo Ruga Riva, Markus Rübenstahl, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Rosaria Sicurella, Placido Siracusano, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Costantino Visconti, Matteo Vizzardi, Francesco Zacchè

**Diritto Penale Contemporaneo** è un periodico on line, ad accesso libero e senza fine di profitto, nato da un'iniziativa comune di Luca Santa Maria, che ha ideato e finanziato l'iniziativa, e di Francesco Viganò, che ne è stato sin dalle origini il direttore nell'ambito di una partnership che ha coinvolto i docenti, ricercatori e giovani cultori della Sezione di Scienze penalistiche del Dipartimento "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano. Attualmente la rivista è edita dall'Associazione "Diritto penale contemporaneo", il cui presidente è l'Avv. Santa Maria e il cui direttore scientifico è il Prof. Gian Luigi Gatta. La direzione, la redazione e il comitato scientifico della rivista coinvolgono oggi docenti e ricercatori di numerose altre università italiane e straniere, nonché autorevoli magistrati ed esponenti del foro.

Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

Le opere pubblicate su "Diritto penale contemporaneo" sono attribuite dagli autori con licenza *Creative Commons* "Attribuzione – Non commerciale 3.0" Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. n. 633/1941).

Il lettore può condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza *Creative Commons* "Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia" (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

#### **Peer review.**

Salvo che sia diversamente indicato, tutti i contributi pubblicati nella sezione *papers* di questo fascicolo hanno superato una procedura di *peer review*, attuata secondo principi di trasparenza, autonomia e indiscusso prestigio scientifico dei revisori, individuati secondo criteri di competenza tematica e di rotazione all'interno dei membri del Comitato scientifico. Ciascun lavoro soggetto alla procedura viene esaminato in forma anonima da un revisore, il quale esprime il suo parere in forma parimenti anonima sulla conformità del lavoro agli standard qualitativi delle migliori riviste di settore. La pubblicazione del lavoro presuppone il parere favorevole del revisore. Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

#### **Modalità di citazione.**

Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Diritto penale contemporaneo*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 1/2017, p. 5 ss.



6/2019

## DIRITTO ALL'OBLIO, STIGMA PENALE E CRONACA GIUDIZIARIA: UNA MEMORIA INDIMENTICABILE

di Elettra Currao

***Abstract.** Il contributo analizza la tematica del diritto all'oblio, la cui esigenza di tutela si pone, in misura sempre crescente, per effetto dell'importante evoluzione tecnologica della società moderna. In questi termini si parla di diritto di nuova generazione. Dinanzi tale esigenza, è stato fondamentale il ruolo svolto dalla giurisprudenza, il cui obiettivo è stato quello, da una parte, di individuare un autonomo fondamento giuridico e, dall'altra, di ricercare soluzioni in grado di risolvere il difficile equilibrio con alcuni diritti che vi entrano in conflitto. L'attenzione della giurisprudenza è stata per lo più indirizzata al rapporto tra diritto all'oblio e il diritto di cronaca giudiziaria. Quest'ultimo, se esercitato in maniera non conforme ai limiti di verità, continenza e pertinenza, si pone come ostacolo insuperabile per un'effettiva risocializzazione del reo. Ciò pone, dunque, il problema dello stigma penale legato alla sentenza di condanna, nonché alla sanzione penale. In un simile contesto, il diritto all'oblio viene in rilievo quale strumento per limitare effetti stigmatizzanti e agevolare la risocializzazione e il reinserimento del reo all'interno del contesto sociale violato con la sua condotta.*

SOMMARIO: 1. Il diritto all'oblio nell'era digitale: la memoria eterna della Rete e la necessità di un nuovo diritto. – 2. Diritto all'oblio: origine e fondamento. – 2.1. L'affermazione giurisprudenziale del diritto all'oblio. – 2.2. Il diritto all'oblio nella Costituzione italiana. – 2.3. La tutela del diritto all'oblio nel codice penale e il difficile bilanciamento col diritto di cronaca giudiziaria. – 3. Il diritto all'oblio e il processo penale: uno stigma perpetuo? – 3.1. L'obbligo di segretezza e il rischio dei processi mediatici. – 3.2. Stigma penale e processo penale minorile. – 4. Stigma dopo la condanna penale: tra tentativi destigmatizzanti e stigma formalizzati. – 4.1. L'oblio "imposto" e la prescrizione del reato. – 5. Perché l'esigenza dell'oblio: dallo stigma alla risocializzazione.

### **1. Il diritto all'oblio nell'era digitale: la memoria eterna della Rete e la necessità di un nuovo diritto.**

L'accezione più moderna di diritto all'oblio, inteso come potere di disposizione e controllo dei propri dati personali, è la conseguenza dell'importante progresso tecnologico che ha interessato la nostra società. Tale svolta epocale e la conseguente digitalizzazione della vita di ciascuno di noi hanno comportato importanti cambiamenti sul piano sociale e giuridico.



6/2019

Le aspettative positive sono state, tuttavia, ben presto ridimensionate. La memoria infinita di internet trattiene, per tempo potenzialmente infinito, tutti i dati degli utenti: una volta che l'informazione è immessa, è quasi impossibile riuscire a reimpossessarsene. Inoltre, ogni dato condiviso diventa liberamente utilizzabile da chiunque vi entri in contatto. Ciò incide significativamente sulla libertà di ciascun utente.

La conservazione per un tempo indefinito dei dati e, così pure, l'immediata reperibilità degli stessi, rappresentano il punto di forza e, allo stesso tempo, la debolezza di Internet. Questo è uno dei profili maggiormente delicati con cui si confronta il tema del diritto all'oblio.

Oggi, infatti, non sembra più possibile dimenticare e la memoria affidata alla Rete appare eterna<sup>1</sup>. Una conoscenza assoluta, da una parte, e, dall'altra, l'immediata reperibilità di qualsiasi tipologia di dato nella Rete, rendono – di fatto – impossibile dimenticare le colpe passate e non consentono, a chi *sia stato* reo, di ricostruirsi una nuova identità.

Al giorno d'oggi, la tematica del diritto all'oblio ha assunto una significativa importanza: esso è stato espressamente previsto, per la prima volta, all'art. 17 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679<sup>2</sup>. Inoltre, il tema è stato recentemente oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza italiana, anche alla luce della recente rimessione alle Sezioni Unite<sup>3</sup> della questione relativa al bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca.

## 2. Diritto all'oblio: origine e fondamento.

### 2.1. L'affermazione giurisprudenziale del diritto all'oblio.

Il diritto all'oblio è tradizionalmente definito come «l'interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di notizie in passato legittimamente divulgate»<sup>4</sup>.

Il diritto all'oblio, sin dalle sue prime affermazioni, si è mostrato come un diritto 'multiforme' in quanto ricollegabile a una pluralità di diritti: il diritto alla riservatezza, il diritto all'onore e il diritto all'identità personale. Questo carattere multiforme ha determinato la nascita di ampi dibattiti circa il fondamento giuridico.

Era il 1998 quando per la prima volta la Corte di Cassazione fornì una completa definizione di diritto all'oblio<sup>5</sup>, scevra da qualsiasi riferimento al diritto alla riservatezza

---

<sup>1</sup> M. IASELLI, *Diritto all'oblio*, in *Vita notarile*, fasc. 2, p. 599.

<sup>2</sup> Per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento e alla conseguente abrogazione della Direttiva 95/46/CE è stato emanato il d.lgs. 101/2018 recante modifiche al Codice della Privacy d.lgs. 196/2003.

<sup>3</sup> Cass. civ. sez. III, ordinanza n. 28084/2018.

<sup>4</sup> Tra le prime definizioni si segnala Cass. civ. sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro italiano*, 1998, vol. I, p. 1834.

<sup>5</sup> Tra le corti di merito, il primo caso di riconoscimento giurisprudenziale del diritto all'oblio è da rinvenire

e al diritto all'identità personale. In tale occasione la Suprema Corte ebbe modo di precisare a quali condizioni il diritto all'oblio potesse prevalere sull'interesse alla diffusione della notizia (e dunque sul diritto di cronaca). I due principali elementi di cui tener conto furono individuati, da una parte, nel fattore temporale e, dall'altra, nell'attualità dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia<sup>6</sup>.

Il decorso del tempo tra l'accadimento dei fatti e la diffusione della notizia può legittimare la pretesa del soggetto alla cancellazione della notizia. Ciò anche alla luce del fatto che, la sussistenza di un significativo lasso temporale tra gli accadimenti e la pubblicazione della notizia può ridurre, se non del tutto eliminare, l'interesse pubblico alla sua diffusione<sup>7</sup>. In altri termini, il decorso di un tempo sufficientemente lungo fa sorgere il capo al soggetto il diritto a che fatti, precedentemente di dominio pubblico, non vengano rievocati, in quanto il tempo trascorso si presume abbia fatto venire meno il carattere *attuale* dell'utilità sociale alla diffusione della notizia<sup>8</sup>.

Determinante sul punto è stata la sentenza della Suprema Corte n. 5525 del 5 aprile 2012<sup>9</sup>, ritenuta *leading case* del diritto all'oblio, in quanto, oltre a riprendere le fila di precedenti argomentazioni, aggiorna il contenuto del diritto all'oblio ai tempi della rivoluzione tecnologia e affronta le problematiche legate alla circolazione delle informazioni in Rete. Il diritto all'oblio viene definito come il diritto del soggetto a ottenere una contestualizzazione e un aggiornamento dei dati presenti in Rete fino alla loro definitiva cancellazione<sup>10</sup>. In questi termini, dunque, il diritto all'oblio abbandona definitivamente le vesti di "fratello minore" del diritto alla riservatezza e acquisisce una sua definitiva autonomia nel contesto dinamico della Rete.

L'autonoma valenza del diritto all'oblio non è, ad oggi, più oggetto di incertezza tra le fila giurisprudenziali. Come confermato in tempi recenti dalla sentenza della Corte

nella pronuncia del Tribunale di Roma del 15 maggio 1995. Il caso di specie riguardava la ripubblicazione da parte di una testata giornalistica di alcune prime pagine a fini promozionali: una tra queste riportava la notizia di un omicida reo confesso con annessa fotografia e indicazione delle generalità. Il soggetto in questione, nel frattempo, aveva scontato interamente la pena detentiva e si era reinserito con successo all'interno della società, trovando un'occupazione, a cui dovette rinunciare a seguito della ripubblicazione della notizia. Tribunale Roma, 15 maggio 1995, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1996, pp. 424 ss. <sup>6</sup>Per un ulteriore approfondimento relativo al fattore temporale si vedano in particolare le due diverse accezioni fornite dalla dottrina (cfr. L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giustizia civile*, 1997, vol. I, p. 1993; T. AULETTA, *Il diritto alla riservatezza e «droit à l'oubli»*, in *L'informazione e i diritti della persona*, 1983, vol. I, p. 129).

<sup>7</sup> L'ineludibilità di tale requisito era già stata individuata dalla Corte d'Appello della California nel caso *Melvin v. Reid* nel 1931. In occasione di tale pronuncia, la Corte ritenne che, per quanto i fatti in passato fossero stati di dominio pubblico, la loro rievocazione dovesse essere giustificata solo alla luce dall'esistenza di un interesse pubblico attuale. *Melvin v. Reid*, 112 Cal. App. 285, (1931).

<sup>8</sup> K. ZWEIGERT – H. KOTZ, *Introduzione al diritto pubblico comparato*, Milano, vol. II, p. 455.

<sup>9</sup> Cass. civ. sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *Danno e responsabilità*, 2012, fasc. 7, pp. 747 ss. La questione oggetto dell'esame della Corte riguardava un esponente politico lombardo, il quale lamentava che, dopo circa 20 anni, tramite una semplice ricerca su un motore di ricerca, fosse possibile risalire alla notizia del suo arresto nel 1993, a cui era seguito l'avvio di un procedimento penale, senza che questa fosse aggiornata col successivo proscioglimento dell'imputato. In tale occasione, il soggetto non si opponeva alla pubblicazione in sé e per sé delle notizie ma al fatto che le stesse fossero pubblicate in modo incompleto e non aggiornato.

<sup>10</sup> Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, p. 1154.

di Cassazione n. 13161/2016<sup>11</sup> tale diritto è ritenuto un'autonoma situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela che viene in rilievo anche nell'attività di trattamento dei dati personali.

## 2.2. *Il diritto all'oblio nella Costituzione italiana.*

La Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto all'oblio quale «valore costituzionale»<sup>12</sup> rientrante nell'alveo della categoria dei diritti della personalità *ex art. 2 Cost.* Tuttavia, le connessioni del diritto all'oblio con gli altri diritti della personalità (il diritto alla riservatezza, diritto all'immagine, diritto all'onore e diritto alla reputazione) consentono di rinvenirne il fondamento normativo anche in altre disposizioni costituzionali.

A tal riguardo, è possibile ravvisare un nesso tra il diritto all'oblio e l'art. 13 Cost. e, in particolare, in rapporto con l'inviolabilità della libertà personale. La diffusione di notizie, non più giustificate da un interesse pubblico attuale, può limitare, in maniera significativa, la libertà di autodeterminazione del soggetto. Può, inoltre, ritenersi che la rievocazione di fatti di reato, anche successivamente all'espiazione della pena, possa rappresentare una forma di violenza morale, che trova tutela nella Carta costituzionale *ex art. 13*<sup>13</sup>.

Potrebbe, inoltre, ritenersi che il diritto di oblio possa rendere più agevole la risocializzazione del condannato a seguito dell'espiazione della pena, trovando così ulteriore fondamento normativo all'art. 27 comma 3 Cost., ossia nel principio della funzione rieducativa della pena e nella finalità di risocializzazione del reo. In altri termini, la possibilità per il soggetto di opporsi a che fatti passati vengano rievocati può consentirgli un più agevole reinserimento in società. Difatti, in questo modo sarebbe per lui possibile dimenticare le colpe passate e ricostruirsi una nuova immagine sociale. Al contrario, se si consentisse, per tempo illimitato, la diffusione di notizie inerenti ai fatti di reato, per il soggetto condannato sarebbe quantomai difficoltoso il reinserimento all'interno della società. Ciò, oltretutto, neutralizzerebbe irrimediabilmente la finalità rieducativa della pena<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza del 24 giugno 2016, n. 13161.

<sup>12</sup> Corte costituzionale, 22 settembre 2010, n. 287, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 2, lett a), D. P. R. n. 313 del 2002, nella parte in cui impone l'iscrizione perenne nel casellario giudiziale per le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

<sup>13</sup> Si faccia riferimento alla pronuncia del Tribunale di Roma, in data 15 maggio 1995, per effetto della quale un'importante testata giornalistica italiana venne condannata a titolo di diffamazione a mezzo stampa e conseguentemente a risarcire la parte lesa dei danni morali. cfr. G. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste ma non si dice* (nota a Trib. Roma, 15 maggio 1995), in *Diritto dell'informazione*, 1996, vol. I, pp. 427 ss.

<sup>14</sup> M. IASELLI, *Diritto all'oblio*, in *Vita notarile*, 2013, fasc. II, p. 593. Questa impostazione era già stata proposta nel 1931 dalla Corte d'Appello della California nel caso *Melvin v. Reid*, che così si pronunciava «laddove una persona sia riuscita, con i propri sforzi, a riabilitarsi, noi, quali membri ragionevoli della società, dobbiamo permetterle di proseguire lungo il cammino della rettitudine, anziché gettarla di nuovo in una vita di vergogna o crimine». *Melvin v. Reid* (1931), 112 Cal. App. 285.

### 2.3. La tutela del diritto all'oblio nel codice penale e il difficile bilanciamento col diritto di cronaca giudiziaria.

L'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria ex art. 21 Cost., avendo a oggetto fatti criminosi e vicende processuali, può divenire un mezzo di diffamazione, mediante la divulgazione di notizie relative al coinvolgimento del soggetto in indagini o fatti di rilevanza penale in grado di danneggiare la sua reputazione sociale. Allo stesso tempo, tuttavia, il diritto di cronaca non può soccombere totalmente dinnanzi alla necessità di tutela del diritto di riservatezza dell'indagato/imputato<sup>15</sup>.

In un simile contesto, la giurisprudenza si è dovuta occupare del difficile bilanciamento tra tale diritto e l'oblio e, in particolare, si è preoccupata di individuare i limiti oltre i quali non possa più operare la scriminante del diritto di cronaca ex art. 51 c.p. per escludere il reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p.<sup>16</sup>. La Suprema Corte ha più volte ribadito che «la diffusione di vicende personali ormai dimenticate dal pubblico trova giustificazione nel diritto di cronaca soltanto se siano recentemente accaduti fatti che trovino diretto collegamento con quelle vicende, rinnovandone l'attualità»<sup>17</sup>.

La giurisprudenza maggioritaria, consolidatasi a seguito della nota sentenza "decalogo del giornalista", ritiene che in presenza di una notizia *vera*, di un interesse pubblico alla sua diffusione e di una continenza formale e sostanziale nell'esposizione dei fatti l'esercizio del diritto di cronaca possa operare come scriminante in presenza di condotte astrattamente configuranti il reato di diffamazione<sup>18</sup>.

Nonostante sia pacifica l'individuazione dei suddetti requisiti legittimanti, nelle numerose pronunce della Corte di Cassazione, nel tentativo di tracciare un esatto confine tra liceità e illiceità dell'attività giornalistica (che sia finalizzata alla nuova divulgazione di notizie già pubblicate in passato) in rapporto col diritto all'oblio, emerge in maniera evidente l'impossibilità di un'univoca soluzione. Vi è, al contrario, la necessità di una

---

<sup>15</sup> S. PERON, *La diffamazione tramite mass-media*, Padova, 2006, pp. 113 ss. Si tratta, dunque, di evitare che il solo riferimento al diritto alla riservatezza e alla crescente tutela a esso riconosciuta (anche tramite il riferimento al diritto all'oblio) possa comportare una tutela 'maggiore' della reputazione rispetto agli altri consociati e possa, allo stesso tempo, gravemente limitare il loro diritto all'informazione.

<sup>16</sup> Sul punto si veda la celebre sentenza c.d. "decalogo del giornalista" Cass. civ. sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259 con cui la Suprema Corte ha individuato i requisiti della verità della notizia, continenza e interesse pubblico quali elementi essenziali per valutare la legittimità o meno della compressione dei diritti fondamentali per effetto dell'esercizio del diritto di cronaca.

<sup>17</sup> Il caso concreto oggetto del procedimento dinnanzi alla Corte riguardava un esponente delle Brigate Rosse il quale conveniva in giudizio il direttore del *Corriere quotidiano della città di Como*, in quanto aveva pubblicato, dopo 20 anni dall'arresto del brigatista, l'articolo che riportava i suoi dati personali e immagini. L'attore riteneva che tali pubblicazioni costituissero violazione del suo diritto ad essere dimenticato dalla società in quanto terrorista ed essere conosciuto solo in virtù della nuova immagine di sé, che era riuscito a costruirsi dopo aver scontato interamente la sua pena.

<sup>18</sup> Si veda Cass. civ. sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1985, pp. 143-152.



6/2019

valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della richiesta di cancellazione formulata<sup>19</sup>.

### 3. Il diritto all'oblio e il processo penale: uno stigma perpetuo?

La pubblicazione di notizie attinenti vicende criminose, se effettuata oltre i limiti della verità, continenza e interesse pubblico, oltre che assumere rilievo per la configurabilità del reato di diffamazione, può significativamente acuire la natura stigmatizzante e desocializzante insita nel processo e nella sanzione penale. In altre parole, il solo coinvolgimento in un procedimento penale dà vita a un processo di 'etichettamento'<sup>20</sup> con cui la società stigmatizza l'imputato identificandolo col suo reato (c.d. stigmatizzazione esterna): agli occhi della società l'immagine del reo è interamente racchiusa all'interno dell'etichetta.

L'inclusione nel procedimento penale ha, inoltre, un impatto immediato sia sulla dimensione più intima del reo, che sulla sua proiezione sociale, ossia sulla sua immagine sociale e sulla sua reputazione. Prima ancora che sia accertata la responsabilità, per il solo fatto del coinvolgimento nel procedimento, il soggetto si sente imprigionato all'interno dell'etichetta (c.d. stigmatizzazione interna)<sup>21</sup>. Egli diviene vittima del processo parallelo mediatico, ove l'opinione pubblica si atteggiava quale giudice che decide in base ai messaggi 'filtrati' dagli organi di informazione.

L'etichetta così plasmata condannerà il reo, ancor prima della sentenza definitiva del giudice, a subire una «dannazione perpetua»<sup>22</sup> da parte dell'opinione pubblica, svilendo così il contenuto dell'art. 27 Cost. e rappresentando un serio ostacolo alla risocializzazione del soggetto<sup>23</sup>. Il processo di stigmatizzazione così subito porterà il reo

---

<sup>19</sup> È stato proprio alla luce di tali incertezze che si è ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite mediante ordinanza Cass. civ. sez. III, ordinanza n. 28084/2018.

<sup>20</sup> Il riferimento è alla teoria dell'etichettamento, i cui massimi esponenti furono Becker e Lemert. Secondo i *labellers* la devianza non è una qualità intrinseca di alcune azioni, ma una diversa definizione sociale applicata a determinati comportamenti: tale etichetta e la sua applicazione dipendono da ciò che la legge, in un preciso momento storico, considera deviante. L'etichetta attribuita al reo diviene il nuovo 'interlocutore' per i consociati. Con l'etichetta si produce una sorta di 'disimpegno morale' nei confronti del soggetto etichettato, dal momento che, concentrando tutta l'attenzione sull'etichetta, si dimentica l'idea della persona umana. M. BENASAYAG – G. SCHIMT, *L'epoca delle passioni tristi*, Milano, 2004, pp. 75 ss.

<sup>21</sup> *Ivi*, p. 76.

<sup>22</sup> G. BUCCINI, *Il caso Marta Russo, la finestra dell'orrore e una sentenza irrisolta*, in *Corriere della Sera*, 11 settembre 2015.

<sup>23</sup> «L'ostracismo e la disumanizzazione del reo» scavalcano spesso gli esiti della sentenza e il valore di una pena espiata, come avvenuto nel caso di Giovanni Scattone in cui, a distanza di più di quindici anni dalla vicenda che lo vide coinvolto (l'omicidio della studentessa Marta Russo nel 1997), l'etichetta perpetua di omicida e la gogna mediatica patita, gli hanno impedito di accettare la cattedra di Psicologia presso l'Istituto Professionale Einaudi di Roma. Sembra che l'opinione pubblica non accetti una delle idee fondanti il nostro stato di diritto che riconosce al soggetto, che abbia espiato la pena, il diritto di poter essere considerato un 'normale' e di potersi reinserire nel contesto sociale serenamente, senza il rischio di essere sottoposto ad un nuovo processo, una volta che sia concluso quello all'interno delle aule di giustizia». Giovanni Scattone è stato condannato per l'omicidio della studentessa Marta Russo, che il 9 maggio 1997 veniva colpita da un

a convincersi dell'esistenza di una frattura insanabile tra lui e la società e del perenne rifiuto sociale che a ciò conseguirà, senza che gli sia offerta la possibilità di espiare la pena 'sociale' e dimostrare un sincero pentimento<sup>24</sup>.

Francesco Carnelutti, autorevole giurista italiano, indica tali meccanismi come il vero «dramma del diritto penale», in quanto, associando al soggetto, talvolta ancor prima di un definitivo accertamento della responsabilità, uno stigma criminale, lo si condanna a una perenne situazione di insofferenza e disagio. Si evidenzia, così, uno degli aspetti più 'sofferenti' del diritto penale, in cui la punizione «non comincia con la condanna; ma ben prima di questa con il dibattimento, con l'istruzione, con gli atti preliminari, anzi col primo sospetto, che colpisce l'imputato [...] il processo penale è di per sé una pena»<sup>25</sup>.

È proprio da questa insofferenza che nasce l'esigenza dell'oblio, ossia la richiesta del reo alla società di poter dimenticare le colpe passate, così da agevolarne il reinserimento all'interno del contesto sociale violato.

Nel prosieguo saranno oggetto di analisi gli istituti con cui il legislatore ha tentato, non sempre con risultati positivi, di neutralizzare l'impatto stigmatizzante che il procedimento penale ha sui soggetti coinvolti.

### 3.1. L'obbligo di segretezza e il rischio dei processi mediatici.

È particolarmente avvertita dal legislatore l'esigenza di evitare che il procedimento penale diventi occasione di un processo mediatico in danno del reo. Proprio per tale ragione, sono stati previsti una serie di strumenti e garanzie volte ad assicurare massimamente il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, a partire dalla fase delle indagini e sino alla condanna definitiva.

Il riferimento è, in particolare, alla disciplina relativa al segreto istruttorio e, nello specifico, a quello c.d. esterno di cui all'art. 114 c.p.p. In tali disposizioni sono previsti limiti volti tutelare, da una parte, la segretezza degli atti nel corso dell'attività di indagine e il libero convincimento del giudice e, dall'altra, la riservatezza e la dignità dell'indagato. Si tratta, dunque, di meccanismi volti ad evitare effetti di stigmatizzazione c.d. anticipata in danno dei soggetti coinvolti. La medesima ratio è ravvisabile all'art. 114, comma 6bis, c.p.p., ove è sancito il divieto di pubblicazione di immagini «di persona

---

proiettile mentre passeggiava all'interno della Città universitaria della Sapienza di Roma. L'imputato, ai tempi assistente della cattedra di Filosofia del Diritto, si è sempre dichiarato innocente. Si veda Cass. pen. sez. V, 15 dicembre 2003, n. 31523. G. BUCCINI, *Il caso Marta Russo, la finestra dell'orrore e una sentenza irrisolta*, in *Corriere della Sera*, 11 settembre 2015.

<sup>24</sup> G. SLIWOSKI, *La stigmatizzazione attraverso l'esecuzione della pena detentiva. I mezzi per eliminarla o per limitarla*, in *Rassegna penitenziaria e criminologia*, 1983, fasc. 1, pp. 250-251.

<sup>25</sup> F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1946, p. 8. Interessanti sul punto anche le riflessioni di L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 1989, pp. 237 ss.; si veda anche H. GARFINKEL, *The creation and development of Ethnomethodology* (a cura di D. VOM LEHN), Walnut Creek, 2014, pp. 33 ss. secondo il quale il procedimento impone al soggetto di assumere un *lower status* e si produce, così, un vero e proprio effetto di etichettamento e di conseguente stigmatizzazione.

privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta». Si tratta di una disposizione posta a tutela della riservatezza e della dignità della persona arrestata o sottoposta ad una misura restrittiva la libertà personale, anche al fine di evitare spettacolarizzazioni dell'attività svolta dagli organi di polizia<sup>26</sup>.

Per quanto decisa appaia la volontà del legislatore di definire regole precise in ordine ai rapporti tra cronaca giudiziaria, diritti dell'indagato e interessi endoprocessuali, le disposizioni di cui agli artt. 329 e 114 c.p.p. non sono riuscite a prevenire il rischio di "sentenze giornalistiche di colpevolezza", che sono state la causa dello svilimento della reale portata della presunzione di non colpevolezza<sup>27</sup>.

Le norme stabilite dal legislatore possono apparire, infatti, non del tutto idonee a contrastare il fenomeno del 'processo mediatico' per mezzo del quale la collettività fornisce un'immagine "infamante" del criminale. A ben vedere, la risposta sanzionatoria di cui all'art. 115 c.p.p. ha dimostrato un'efficacia scarsamente deterrente rispetto all'interesse dei giornalisti nel rivelare nel minor tempo possibile notizie *scoop*, incrementando i profitti. L'inefficacia è ancor più evidente se si considera, da una parte, il rango costituzionale dei beni giuridici che si intende tutelare (la presunzione di innocenza, la corretta amministrazione della giustizia, l'imparzialità del giudice, la riservatezza e l'immagine dei soggetti coinvolti nel procedimento) e, dall'altra, l'inadeguatezza delle misure previste in caso di loro violazione.

### 3.2. Stigma penale e processo penale minorile.

L'esigenza di attenuare l'effetto stigmatizzante del processo penale e della pena è stata particolarmente avvertita con riferimento ai soggetti minori d'età.

Numerosi studi criminologici ne hanno sottolineato la particolare vulnerabilità nel caso di loro coinvolgimento, come rei o vittime, nel processo penale, dimostrandone l'effetto stigmatizzante c.d. anticipato<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> G. BONILINI – M. CONFORTINI, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 2012, pp. 602 ss. Una simile disposizione, volta a definire una tutela piena dei diritti fondamentali del soggetto *in vinculis*, trova ulteriori conferme in altre norme dell'ordinamento, ossia nell'art. 13 co. 4 Cost., ove si vieta «ogni forma di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà»; nell'art. 277 c.p.p., relativo alle misure cautelari, laddove si prevede che «le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta» e, infine, nell'art. 42bis co. 4 della legge sull'ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975, n. 354, che prescrive che in caso di traduzione del soggetto da un luogo all'altro «devono essere adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità». Cfr. G. CONSO – G. ILLUMINATI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2015, p. 371.

<sup>27</sup> G. GLAUCO, *Processo penale e informazione*, Milano, 2012, p. 93.

<sup>28</sup> La prima definizione del concetto della 'profezia che si autoadempie' è da ricondurre agli studi del sociologo americano Robert King Merton. Sul punto si veda: R.K. MERTON, *Social theory and social structure* (1968), traduzione italiana a cura di C. MARLETTI – A. OPPO, *Teoria e struttura sociale*, Bologna 1992, p. 768, così come citato in G. FORTI, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, p. 344. Il meccanismo della «profezia che si autoadempie» rileva un effetto di stigmatizzazione anticipata sul

Proprio dalla consapevolezza in capo al legislatore dell'effetto criminogeno e stigmatizzante che può prodursi sul minore d'età per effetto della sua inclusione all'interno del circuito penale scaturisce l'intensa vocazione educativa del processo penale minorile<sup>29</sup>. Quest'ultimo è visto come una nuova occasione educativa, necessaria per riattivare le relazioni sociali-educative che si siano rivelate inefficaci.

Al fine di evitare che il processo possa comportare un pregiudizio irreversibile sullo sviluppo spirituale e materiale del minorenne il legislatore ha previsto una serie di istituti volti a limitarne l'effetto stigmatizzante. In particolare, l'art. 13 del d.P.R. 448/1988 sancisce il divieto assoluto di pubblicazione di immagini e notizie che identifichino il soggetto minore d'età. Analoga ratio è altresì ravvisabile nell'istituto del perdono giudiziale di cui all'art. 169 c.p. Quest'ultimo, infatti, consente una rapida uscita del minore d'età dal circuito sanzionatorio penale.

#### **4. Stigma dopo la condanna penale: tra tentativi destigmatizzanti e stigma formalizzati.**

Al di là dei dibattiti volti a definire la funzione della pena, oggetto di condivisione è sempre stata l'idea della sua capacità di stigmatizzazione: il 'marchio' assegnato al criminale rischia di far sì che la società lo identifichi, perennemente, come colui il quale ha disatteso le norme sociali incorporate nei precetti penali, individuandolo, dunque, come una fonte di pericolo per il resto dei consociati.

La stigmatizzazione rappresenta una forza inarrestabile del diritto penale: «un diritto penale che non creasse e spargesse stigmatizzazione sarebbe una *contradictio in adiecto*»<sup>30</sup>. Inoltre, all'effetto negativo stigmatizzante della sanzione penale si lega un'intrinseca natura espressiva, che si sostanzia nella potenzialità informativa che la condanna penale è in grado di offrire alla collettività. La sentenza, difatti, diviene uno strumento con cui viene fornita a tutti i consociati un'informazione negativa in merito al reo, a cui consegue un atteggiamento di diffidenza da parte dei consociati. Costoro, difatti, eviteranno, in futuro, l'istaurazione di rapporti fiduciarî col reo.

Non è chiaro quale sia l'atteggiamento del legislatore italiano rispetto a tale problematica. Invero, con taluni istituti si alimenta l'effetto stigmatizzante, con altri, invece, nella consapevolezza dell'effetto desocializzante, intrinseco alla sua natura, il

---

minore cagionata dall'individuazione di caratteristiche predittive un futuro atteggiamento deviante (ad esempio, la residenza in quartieri disagiati o l'appartenenza a famiglie problematiche). Per effetto della prognosi criminale positiva, elaborata in merito al suo sviluppo sociale, il minore è indotto ad assumere comportamenti che soddisfano le aspettative formulate nei suoi confronti. Per tale ragione, emerge l'esigenza di limitare al massimo gli effetti negativi che l'applicazione della sanzione penale può avere nei confronti del minore e, ancor prima, circoscrivere il contatto col processo penale ai soli casi in cui ciò sia strettamente necessario. Cfr. G. FORTI, *L'immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano, 2000, pp. 343-344. T. BANDINI e altri, *Criminologia*, Milano, 2004, pp. 116 ss.

<sup>29</sup> Corte Costituzionale, 10 febbraio 1981, n. 16. Si veda, altresì, Corte Costituzionale, 14 aprile 1965, n. 25.

<sup>30</sup> S. LARIZZA, *Cave a signatis. Stigmatizzazione e iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale*, in *Dignitas*, 2004, p. 24.

sistema penale prevede meccanismi volti a cancellare o attenuare lo stigma apposto mediante la sentenza di condanna.

È proprio con riferimento alla prima categoria che si pone l'esigenza dell'oblio in capo al reo: esso diviene strumento per attenuare l'effetto stigmatizzante proprio della sanzione penale.

Tra gli istituti che intensificano tale effetto è opportuno fare riferimento all'istituto della pubblicazione della sentenza penale di condanna di cui all'art. 36 c.p. Tale previsione dà vita a un vero e proprio stigma "formalizzato". Nella particolare severità del regime di pubblicità previsto per le sentenze di condanna alla pena dell'ergastolo<sup>31</sup> sembra volersi dimostrare la volontà di «impressionare la pubblica opinione con lo spettacolo della esemplare severità e puntualità della giustizia». Con la pubblicazione, difatti, il reo è esposto a uno stigma perenne e formalizzato. In qualsiasi momento la sua persona potrà essere associata ai fatti criminosi cui la sentenza pubblicata si riferisce

Ancora con riferimento agli istituti previsti dal legislatore che acquiscono l'effetto stigmatizzante proprio dello strumento penale è opportuno menzionare la previsione di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del T.U. in materia di casellario giudiziale (d.p.r. del 14 novembre 2002, n. 313). A ben vedere, col casellario giudiziale si appone un 'marchio' alla biografia giudiziaria dei soggetti. La disciplina del casellario giudiziale sembrerebbe non preoccuparsi della necessità di un giusto bilanciamento tra il diritto a essere informati e l'obiettivo di risocializzazione del condannato, sancendo una netta prevalenza del primo sul secondo. Difatti, la posizione del legislatore sul punto sembra sbilanciarsi a favore dell'interesse della società ad avere un'informazione completa sul passato di ciascun suo membro.

Il casellario giudiziale, nella prassi, rappresenterebbe il primo vero ostacolo per il soggetto che voglia reinserirsi nella società<sup>32</sup>. Emerge da simili considerazioni la possibilità di ritenere che l'iscrizione nel casellario giudiziale abbia un effetto non soltanto stigmatizzante, ma criminogeno: dinnanzi alle difficoltà che questo pone all'effettivo reinserimento, il soggetto può ritenere più vantaggioso e soddisfacente riprendere la via della criminalità. Il legislatore sembra, tuttavia, consapevole di simili effetti. Ciò del resto può giustificare la previsione di cui all'art. 175 c.p. dell'istituto della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Quest'ultima disposizione appare sintomatica dell'avvertita necessità di limitare la stigmatizzazione sociale derivante dal regime di pubblicità delle iscrizioni<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Il primo comma dell'art. 36 dispone un regime di pubblicità differenziato nei casi di condanna alla pena dell'ergastolo: alla pubblicazione della sentenza mediante affissione al Comune si aggiunge la pubblicazione nel sito Internet del Ministero della Giustizia.

<sup>32</sup> Sia sufficiente al riguardo soffermarsi sul fatto che spesso l'assunzione per un impiego lavorativo è subordinata alla presentazione del certificato del casellario giudiziale, che, in tal mondo, rappresenta un ostacolo invalicabile per chi voglia reinserirsi "come se il passato non passasse mai".

<sup>33</sup> La Corte di Cassazione ha ravvisato la finalità di tale istituto nell'intento di agevolare il ravvedimento del soggetto mediante l'eliminazione di alcuni degli effetti del reato, che possono rappresentare un concreto ostacolo alla sua reintegrazione e, più in particolare, alla possibilità di trovare un impiego lavorativo. Cass. pen. sez. I, 15 marzo 1972, n. 745.

Un ulteriore istituto previsto dal legislatore italiano per limitare l'effetto stigmatizzante e la circolazione dell'informazione negativa contenuta nella sentenza di condanna definitiva è quello della riabilitazione *ex art. 179 c.p.* Nella previsione di tale istituto è possibile cogliere un generico intento riparatorio rispetto agli effetti negativi derivanti da una sentenza penale di condanna. Si limita, difatti, il «potenziale reputazionale intrinseco alla sanzione penale»<sup>34</sup>.

La riabilitazione ha lo scopo di promuovere e premiare «il ravvedimento dei rei, di confortarli con la speranza della redenzione sociale nei loro buoni propositi, di ridare ai condannati la possibilità di vivere onestamente, eliminando quegli ostacoli che provengono dalla precedente o dalle precedenti condanne»<sup>35</sup>. Proprio per tali propositi, la figura di condannato a cui si indirizza l'istituto in esame è quella di un soggetto pienamente risocializzato e emendato.

#### 4.1. L'oblio "imposto" e la prescrizione del reato.

La prescrizione del reato determina una sorta di «oblio imposto». Con essa lo Stato rinuncia alla possibilità di perseguire il reo e sembra voler dimenticare, quantomeno apparentemente, i fatti di reato<sup>36</sup>. Il legame col diritto all'oblio è stato recentemente riconosciuto dalla Corte Costituzionale, la quale ha rinvenuto la ratio della prescrizione nella necessità di equilibrio tra l'interesse generale al non perseguimento dei reati, rispetto ai quali il decorso del tempo abbia fatto venire meno l'allarme sociale nella coscienza comune, e il diritto all'oblio dei cittadini<sup>37</sup>.

Il diritto all'oblio, nel caso della prescrizione, può essere riferito, dunque, sia alla legittima pretesa del singolo alla dimenticanza, dopo che sia decorso un certo lasso temporale dall'accadimento dei fatti, sia alla facoltà concessa della società di dimenticare la commissione di un reato.

### 5. Perché l'esigenza dell'oblio: dallo stigma alla risocializzazione.

Alla luce di tutto quanto analizzato e, in particolare, esaminati gli istituti con cui il legislatore, coscientemente o meno, acuisce lo stigma insito nello strumento penale, è possibile interrogarsi su quale sia la reale origine del diritto all'oblio nella coscienza sociale. In particolare, è opportuno chiedersi se esso possa configurarsi quale esigenza fisiologica della società o se, al contrario, esso sia il risultato di un malfunzionamento

---

<sup>34</sup> A. VISCONTI, *Contenuti «informativi» della sanzione penale*, in G. FORTI – G. VARRASO – M. CAPUTO, «Verità» del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Napoli, 2014, p. 457.

<sup>35</sup> *Relazione del guardasigilli al nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori*, Roma, 1930, vol. VIII, p. 81, così come citato in M. GARAVALLI, *Riabilitazione* (voce), in *Digesto discipline penali*, Torino, 1997, p. 159.

<sup>36</sup> M. DELMAS MARTY, *Dal codice penale ai diritti dell'uomo*, Milano, 1992, p. 78.

<sup>37</sup> Corte Costituzionale, 28 maggio 2014, n. 143.

della stessa, la quale si dimostra incapace nel *riaccogliere* il reo dopo l'espiazione della pena e assicurargli un'effettiva risocializzazione.

Il tema del diritto all'oblio non va, necessariamente, ricollegato alla problematica del complesso rapporto tra processo penale e sistema mediatico. Invero, coloro che invocano il diritto all'oblio non si riferiscono a notizie pubblicate per la prima volta e rispetto alle quali, parallelamente a ciò che avviene nelle aule di giustizia, l'opinione pubblica avvia un separato processo mediatico. In quest'ultimo caso, al contrario, ciò che viene in rilievo è, *in primis*, il diritto alla riservatezza.

Nel caso del diritto all'oblio il sistema mediatico assume rilevanza solo indirettamente: l'opinione della società è già formata e consolidata in merito alle notizie di cui è richiesta la rimozione o l'aggiornamento. In altri termini, il processo mediatico ha già fatto il suo corso e ha già "sentenziato". Il diritto all'oblio è, dunque, uno strumento con cui il soggetto reagisce a un problema ben più radicato nel contesto sociale: la resistenza dimostrata dai consociati nel dimenticare le colpe del reo, ostacolandone, in tal modo, un'effettiva risocializzazione.

Ad oggi, una riflessione sul diritto all'oblio porta con sé inevitabili interrogativi di ordine morale e sociale. È necessario chiedersi da cosa effettivamente nasca l'esigenza all'oblio.

Il dovere di solidarietà sociale, che la Costituzione enumera tra i diritti e i principi fondamentali del nostro ordinamento ex art. 2 Cost., ci impone di riconoscere a tutti, anche a chi ha commesso i crimini più efferati, la possibilità di cambiare e il diritto di poterlo dimostrare. Invero, il riconoscimento del diritto ad essere dimenticati porta con sé una rivoluzione culturale ben più ambiziosa: cambiare significa dimenticare l'ideologia dell'odio e dell'emarginazione verso chi è colpevole, significa accettare che il male è stato commesso e che le colpe non si possono cancellare.

Il diritto a essere dimenticati, più che agire sul passato, concerne soprattutto il presente e il futuro: sia l'uno che l'altro non possono essere intesi unicamente come il mero risultato delle vicende trascorse, ma rappresentano il frutto di scelte e azioni autonome con cui il soggetto si distacca dal proprio vissuto. Il presente non può esentarsi dall'obbligo di ricordare il proprio passato e di pagare il peso che la memoria rievoca: in una simile prospettiva, colui che invoca il diritto ad essere dimenticato sembrerebbe illudersi che il proprio presente possa essere sciolto dalle colpe del passato. La richiesta d'oblio, dunque, si mostra come una facile illusione di poter cancellare qualsiasi traccia di *ciò che è stato e non sarà più*. Così non è: le colpe passate devono essere intese come occasione di riscatto del reo, libero di costruire diversamente il suo presente e futuro. Perché ciò avvenga, tuttavia, è necessario un'apertura della società ad accettare ed, eventualmente, dimenticare le colpe altrui.

Non resta, in conclusione, che interrogarsi se l'oblio non sia forse un'esigenza che trova ragione d'esistere solo in una società che non sia in grado di dimenticare le colpe altrui.

Potrebbe ipotizzarsi, al contrario, che non dovrebbe esservi ragione di invocare l'oblio in una società in grado di *ri-accogliere* chi sia stato in passato un antagonista del sistema, senza che vi sia la necessità che sia quest'ultimo a dover chiedere alla società di essere dimenticato nella veste di reo. Solo partendo dalle colpe passate e dimostrandone



6/2019

la non ripetibilità è possibile dare concreta attuazione al principio della finalità rieducativa della pena e assicurare un'effettiva risocializzazione ai sensi dell'art. 27 Cost.